



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 76/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

LUCHE s.r.l. in liquidazione, con sede in Capoterra, via Cagliari n. 215, P.I.
03679310924

proposta da

PALMIERI SANDRO, nato a Catania il 4 aprile 1977, rappresentato e difeso
dall'avv. Elisabetta Musu

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento.

Il ricorrente Sandro Palmieri ha allegato e provato di essere creditore della società convenuta dell'importo di € 35.874,12, oltre rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al saldo, risultante dal decreto ingiuntivo n. 376/2020 emanato dal Tribunale di Cagliari e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.

Il ricorrente ha allegato altresì che tale credito è stato in precedenza azionato mediante l'esperimento di un pignoramento presso terzi, all'esito del quale, stante la dichiarazione positiva della sola Intesa Sanpaolo per € 1.458,81, il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 17 maggio 2021 ha assegnato al ricorrente tale somma.

Tale importo, tuttavia, non ha consentito in alcun modo il soddisfacimento del credito vantato dal ricorrente.

Attualmente, pertanto, il ricorrente risulta creditore nei confronti della società convenuta della somma complessiva di 39.141,37, di cui € 35.415,83 per capitale lordo ancora dovuto, oltre interessi e rivalutazione, e € 3.726,06 per le spese legali

Gron. 1353/22
F. 43/2022



maturate nei procedimenti sopra citati.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal chiaro disposto dell'art. 1 comma 2 l.f., l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti di fallibilità – e della conseguente non assoggettabilità al fallimento – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, la debitrice Luche s.r.l. in liquidazione non si è costituita in giudizio, né dall'esame degli atti di causa può trarsi la prova in ordine alla insussistenza dei requisiti dimensionali.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, *“il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del*



giudice” (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro. Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Al riguardo deve osservarsi che la società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi; tuttavia, il ricorrente ha prodotto l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio del 2020.

Da tale bilancio risulta un patrimonio netto negativo per € 363.744.

Pertanto – in assenza di differenti indicatori in senso contrario – deve ritenersi in via presuntiva che tale rilevante squilibrio tra i debiti e l'attivo patrimoniale sia ancora persistente e che conseguentemente la liquidazione del patrimonio della società convenuta non consenta di soddisfare tutti i creditori sociali.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il credito vantato dal ricorrente.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,



1. dichiara il fallimento di **LUCHE s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Capoterra, via Cagliari n. 215 (CA), P.I. 03679310924
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Alessia Guerzoni con studio in Cagliari via Sonnino n. 108;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 28.11.2022, ore 9.45 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20 luglio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Sent. n. 45/2022 pubbl. il 21/07/2022
Rep. n. 181/2022 del 21/07/2022

